

Gli aiuti di Stato

18 dicembre 2025

La questione degli aiuti di Stato è inquadrata nella **politica della concorrenza** dell'Unione europea. L'aiuto di Stato, intervenendo a sostegno di specifici operatori o settori economici, è uno **strumento di politica economica** che può causare una **distorsione della concorrenza** e restringere la libera circolazione di merci e servizi.

Si rinvia, per approfondimenti ulteriori rispetto al presente tema, al dossier di documentazione e ricerche Gli aiuti di Stato - [Parte generale](#) e [Parte speciale](#).

Principi fondamentali e quadro normativo europeo

Il divieto e la nozione di aiuto (art. 107, par. 1, TFUE)

L'articolo 107, par. 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea - TFUE prevede che, **salvo deroghe** contemplate dai Trattati, siano **incompatibili** con il mercato interno, nella misura in cui **incidono sugli scambi** tra Stati membri, gli **aiuti** concessi sotto qualsiasi forma dagli Stati, ovvero mediante fondi pubblici, **che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza**.

Elementi chiave della nozione di aiuto:

- **Impresa**: qualsiasi ente che eserciti un'attività economica, indipendentemente dal suo stato giuridico o dalle modalità di finanziamento.
- **Risorse statali**: includono tutte le risorse provenienti dal settore pubblico, anche da enti decentrati. Il trasferimento può avvenire in numerose forme (sovvenzioni dirette, prestiti, garanzie, investimenti) ed è sufficiente anche una rinuncia a entrate statali (es. esenzioni fiscali).
- **Vantaggio economico**: qualsiasi riduzione degli oneri che gravano sul bilancio dell'impresa, valutato in base al criterio dell'operatore in un'economia di mercato.
- **Selettività**: l'aiuto deve concedere un vantaggio in maniera selettiva a determinate imprese, categorie di imprese o settori economici.

Controllo e deroghe al divieto

La Commissione esercita un **controllo permanente** sui regimi di aiuti esistenti. Vigè l'**obbligo di notifica preventiva** (controllo *ex ante*) di qualsiasi progetto di aiuto o modifica, e lo Stato membro non può darvi esecuzione prima della decisione finale della Commissione (art. 108, par. 3 TFUE).

Il Trattato prevede due tipi di compatibilità:

1. **Aiuti compatibili** (art. 107, par. 2, TFUE): includono gli aiuti a carattere sociale ai singoli consumatori e gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati da **calamità naturali o altri eventi eccezionali** (come la pandemia da COVID-19 o il conflitto russo-ucraino).
2. **Aiuti che possono essere dichiarati compatibili** (art. 107, par. 3, TFUE): rientrano in questa categoria gli aiuti a finalità regionale, gli aiuti per la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo (IPCEI), gli aiuti destinati a porre rimedio a un **grave turbamento dell'economia** (base per i *Temporary Frameworks*) e gli aiuti per agevolare lo sviluppo di talune attività, nonché gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio. La Commissione definisce i criteri per questi aiuti attraverso gli **Orientamenti**.

Strumenti di esenzione e semplificazione

Per snellire le procedure e concentrare il controllo sui casi di maggiore impatto concorrenziale (*big on big, small on small*), la Commissione ha adottato strumenti che dispensano gli aiuti dall'obbligo di notifica preventiva. L'articolo **108, par. 4, TFUE** consente alla Commissione di adottare **regolamenti concernenti le categorie di aiuti** di Stato per le quali il **Consiglio ha stabilito**, conformemente all'articolo 109 TFUE^[1], che possono essere **dispensate** dalla procedura di **notifica ex ante**.

Il [regolamento \(UE\) 2015/1588](#) del Consiglio, del 13 luglio 2015 (che ha codificato e sostituito il precedente regolamento (CE) n. 994/98), rappresenta la c.d. *enabling regulation* dell'applicazione degli artt. 107 e 108 TFUE a determinate categorie di aiuti di Stato "orizzontali".

Sinteticamente:

- **Artt. 107-109 TFUE** → definiscono cosa è aiuto di Stato e permettono alla Commissione di adottare regolamenti di esenzione.
- **Regolamento di abilitazione 2015/1588** → autorizza la Commissione a esentare intere categorie di aiuti dalla notifica.
- **Regolamenti della Commissione** GBER, ABER, FIBER e *de minimis* → specificano quali aiuti possono essere concessi senza previa notifica.

I regolamenti di esenzione per categoria (GBER, ABER, FIBER)

Questi regolamenti dichiarano **compatibili determinate categorie di aiuti**, a condizione che rispettino limiti e soglie specifici:

- **GBER** - *General Block Exemption Regulation* ([regolamento \(UE\) n. 651/2014](#)): il regolamento generale di esenzione per categoria è il regolamento principale, con un ampio campo di applicazione e valido fino al **31 dicembre 2026**. Le categorie esentate includono: aiuti a finalità regionale, alle PMI, per la tutela dell'ambiente, per la ricerca, la formazione, l'occupazione, aiuti destinati a ovviare ai **danni** arrecati da determinate **calamità naturali**, per i **trasporti** a favore dei residenti in **regioni remote**, per le infrastrutture a banda larga, per la cultura e il patrimonio, per le infrastrutture sportive, ricreative e locali, per i porti e gli aeroporti regionali, per progetti di **cooperazione territoriale** europea.
- **ABER** - *Agricultural Block Exemption Regulation* ([regolamento \(UE\) n. 2022/2472](#)) e **FIBER** - *Fisheries Block Exemption Regulation* ([regolamento \(UE\) 2022/2473](#)): rispettivamente per il settore agricolo/forestale e della pesca/acquacoltura.

I regolamenti de minimis

Questi regolamenti riguardano gli **aiuti di modesta entità** che non incidono significativamente sulla concorrenza. La Commissione decide che questo tipo di aiuti non soddisfi tutti i criteri di cui all'art. 107, par. 1, TFUE e li **dispensa** quindi **dalla procedura di notifica ex ante, a condizione** che tali aiuti, in un determinato **arco di tempo, non superino un importo prestabilito** per singola impresa. Nello specifico:

- **regolamento generale** ([UE](#)) [2023/2831](#): applicabile fino al 31 dicembre 2030, in tutti i settori (con alcune eccezioni, come la produzione primaria di prodotti agricoli, della pesca e dell'acquacoltura). Il massimale di aiuto previsto è pari a **300.000 euro nell'arco di tre anni per impresa**;
- **regolamenti settoriali**: per gli aiuti *de minimis* nel settore agricolo opera il [regolamento \(UE\) 1408/2013](#), applicabile fino al 31 dicembre 2032; il [regolamento \(UE\) 717/2014](#) si applica agli aiuti di piccola entità concessi ad imprese nel settore della **pesca e dell'acquacoltura**; il [regolamento \(UE\) 2832/2023](#) del 13 dicembre 2023, della Commissione, riguarda gli aiuti alle imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (**SIEG**) in qualsiasi settore.

La Commissione, una volta che lo Stato membro ha adottato aiuti o regimi di aiuti in esenzione, potrà comunque esercitare un controllo *ex post* su di essi, secondo il principio generale dell'**esame permanente** sancito nell'**articolo 108, par. 1 TFUE**, che si espletterà anche in sede attuativa (ai fini della verifica del rispetto della finalità cui sono diretti e per cui sono da considerare ammissibili). A tale fine, sono previsti specifici obblighi di pubblicità in capo agli stati membri per gli aiuti concessi.

[1] Ai sensi dell'articolo 109 del TFUE, il Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, può infatti stabilire **tutti i regolamenti utili ai fini dell'applicazione** degli articoli 107 e 108 TFUE e fissare in particolare le condizioni per l'applicazione dell'obbligo di comunicazione (notifica) *ex ante* alla Commissione dell'aiuto da parte dello Stato membro, nonché le **categorie di aiuti che sono dispensate da tale procedura**.

Quadri temporanei di crisi e transizione

Per affrontare le recenti crisi globali, la Commissione ha adottato quadri di riferimento temporanei.

Temporary Framework COVID-19

Adottato il 19 marzo 2020, era basato sulla deroga di cui all'art. 107, par. 2, lett. *b*) e par. 3, lett. *b*) del TFUE, che categorizza come compatibili con il mercato interno gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri **eventi eccezionali** e a porre rimedio a un **grave turbamento dell'economia**. Sono state previste diverse tipologie di aiuti, come sovvenzioni dirette e garanzie, con massimali progressivamente aumentati per sostenere la liquidità e i costi fissi non coperti delle imprese. È stato progressivamente ritirato con la fine della fase acuta della crisi.

Per un approfondimento, si rimanda al [sito](#) istituzionale della Commissione europea.

Temporary Crisis and Transition Framework (TCTF)

Basato anch'esso sulla deroga di cui all'art. 107, par. 3, lett. *b*) del TFUE, è stato adottato inizialmente a marzo 2022 per mitigare le ripercussioni economiche dell'aggressione russa all'Ucraina, successivamente modificato (da ultimo a maggio 2024). Il TCTF ha continuato a consentire misure urgenti (es. aiuti di importo limitato per le imprese energivore) e ha introdotto sezioni mirate a sostenere la **transizione verde e digitale** (es. misure per accelerare le energie rinnovabili e la decarbonizzazione industriale).

Per un approfondimento, si rimanda al [sito](#) istituzionale della Commissione europea.

Clean Industrial Deal State Aid Framework (CISAF)

A partire dal **25 giugno 2025**, il TCTF è stato progressivamente sostituito dal **CISAF**, un nuovo quadro strutturale valido fino al **31 dicembre 2030**. Il CISAF mira a definire le condizioni di compatibilità degli aiuti di Stato per supportare il *Clean Industrial Deal*, concentrandosi sull'espansione delle **energie pulite**, la **decarbonizzazione industriale**, la produzione di **tecnologie clean-tech** e la riduzione dei rischi degli investimenti privati. Gli aiuti in questione possono essere dichiarati **compatibili con il mercato interno** ai sensi dell'art. 107, par. 3, lett. *c*) del TFUE, che si riferisce agli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

Per un approfondimento, si rimanda al [sito](#) istituzionale della Commissione.

Middle East Crisis Temporary State Aid Framework (METSAF)

Il **29 aprile 2026** la Commissione europea ha adottato un **nuovo quadro temporaneo**, basato anch'esso sull'articolo 107, paragrafo 3, lettera *c*) del TFUE e valido fino al **31 dicembre 2026**, per consentire agli Stati membri di sostenere i settori più colpiti dalla **crisi mediorientale**. Il METSAF consente agli Stati membri di fornire aiuti alle imprese dei settori dell'agricoltura, della pesca e dei trasporti (trasporto stradale, ferroviario, per vie navigabili interne e trasporto marittimo a corto raggio all'interno dell'UE) nei seguenti termini: fino al 70% dei costi aggiuntivi dovuti all'aumento dei prezzi del carburante e dei fertilizzanti causato dalla crisi; fino a 50.000 euro sulla base di una stima generale del consumo di carburante nel settore. Il quadro temporaneo consente altresì di aumentare fino al 70% l'intensità degli aiuti relativi ai costi dell'elettricità (approvati ai sensi della sezione 4.5 del CISAF). E' inoltre possibile, entro determinati massimali, il cumulo con gli aiuti concessi ai sensi degli orientamenti sugli aiuti di Stato ETS.

Per un approfondimento, si rimanda al [sito](#) istituzionale della Commissione europea.